

Tax credit manifesti pubblicitari: scadenza della domanda entro il 10 marzo 2022

di [Celeste Vivenzi](#)

Pubblicato il 7 Marzo 2022

Il **Decreto Sostegni bis**, al fine di assicurare la **ripresa del mercato della pubblicità**, ha introdotto una **tax credit** per il **pagamento del canone patrimoniale dovuto** per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Analizziamo gli **aspetti principali della normativa** e la **gestione pratica della presentazione** delle relative **istanze** di ammissione al credito d'imposta.

Come noto il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#), al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, ha introdotto un **credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari**.

A seguito della novella Legislativa i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini (**sono escluse le insegne di esercizio**) possono presentare, a far data dal **10 febbraio 2022 e fino alla data ultima del 10 marzo 2022**, le domande per poter accedere al **tax credit manifesti pubblicitari**.

Con il presente contributo si analizzano gli aspetti principali della normativa e la gestione pratica della presentazione delle relative istanze di ammissione al credito d'imposta.



Tax credit manifesti pubblicitari: cosa prevede la normativa

I punti salienti da rammentare in relazione all'argomento oggetto del presente contributo sono i seguenti:

1) Soggetti interessati al credito d'imposta

Come detto in premessa trattasi dei titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale di concessione dovuto per l'**anno 2021** per l'affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Nota: il bonus non spetta ai soggetti che effettuano la pubblicità all'esterno di veicoli e non si applica nemmeno alle insegne di esercizio.

2) Come calcolare il canone da comunicare all'Agenzia delle Entrate

Come chiarito con la [circolare n. 1/E del 7 gennaio 2022](#) il credito d'imposta è riconosciuto in proporzione all'importo versato relativamente all'anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi (nel caso in cui il canone sia stato versato per un periodo superiore ai sei mesi occorre riparametrare l'importo al periodo dettato dalla norma (**massimo sei mesi**) mentre nel caso in cui l'importo riguarda un periodo inferiore ai sei mesi la cifra rimane valida per richiedere il bonus).

Nota: occorre specificare che il canone unico patrimoniale di cui alla legge n. 160/2019 è il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali in sostituzione della Tosap, Cosap, Icpdpa, Cimp e canone di cui all'art. 27, comma 7 e 8, del Codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

In buona sostanza il tax credit manifesti pubblicitari è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all'anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi eventualmente dividendo l'importo versato per il numero dei mesi del 2021 cui si riferisce il canone e moltiplicando il risultato ottenuto per 6 mesi (si fa riferimento solo all'importo versato a titolo di canone e non anche a quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento ed è ammesso anche il canone versato con compensazione se il regolamento dell'ente lo consente).

3) Utilizzo del credito d'imposta

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari all'importo versato relativamente all'anno 2021 a titolo di canone moltiplicato per la percentuale resa nota con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che verrà pubblicato entro il **21 marzo 2022**.

Nota: dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento è possibile utilizzare il credito in compensazione esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate (non è ammesso il rimborso).

4) Presentazione delle domande di ammissione al credito

Come detto a far data **dal 10 febbraio 2022** e fino alla scadenza ultima del **10 marzo 2022**, direttamente o tramite un incaricato abilitato, i soggetti interessati possono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo versato a titolo di canone patrimoniale per l'anno 2021 esclusivamente con modalità telematiche attraverso l'apposito software.

Nota: a seguito dell'inoltro dell'istanza, entro 5 giorni, una ricevuta ne attesterà la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle motivazioni.

Si ribadisce che, entro la data ultima del 10 marzo 2022, è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa ovvero presentare la "rinuncia integrale al credito d'imposta".

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Bonus pubblicità 2022: prenotazione entro la data del 31 marzo 2022](#)

[Tax credit pubblicità: software per la comunicazione on line](#)

[Bonus Pubblicità: entro il 10 febbraio 2022 va inviata la conferma degli investimenti relativi all'anno 2021](#)

[Bonus pubblicità 2021 e 2022: novità](#)

A cura di Celeste Vivenzi

Lunedì 7 marzo 2022